

Jacopo Della Valentina

Tunc quoque crescimus, vita decrescit.
Leggendo Giovanni Fornero, Francesco Rimoli e
Roberto D’Andrea, Diritto di vivere e di morire.
Una rivoluzione copernicana, Milano, 2025*.

Sommario: 1. La ‘contraddizione’ più grande è il più grande esercizio di libertà. – 2. Fattori frenanti e limiti come identità ontologica del diritto di morire. – 3. ‘Costruzione’ e ‘decostruzione’ di alcune obiezioni al diritto di morire. – 4. Una «rivoluzione copernicana»: identità deontologica del diritto di morire.

1. La ‘contraddizione’ più grande è il più grande esercizio di libertà.

“Diritto di vivere e di morire” presenta una struttura distintamente tripartita, un triplice angolo prospettico, tre vie d’accesso a un tema – quello del fine vita – lungamente percepito come impenetrabile dal diritto: da un lato, la strada della filosofia del diritto, percorsa da Giovanni Fornero (Cap. I); da un altro lato, la via del costituzionalismo, esplorata da Francesco Rimoli (Cap. II); da un terzo lato, il sentiero (assai ‘battuto’, ma non per questo meno incidentato) del diritto penale, seguito da Roberto D’Andrea (Cap. III). La scelta di riservare a ciascuna delle tre discipline arioso spazio non è vuoto esercizio accademico, ma imperativo che alimenta il diritto di morire, materia votata all’interdisciplinarietà.

La filosofia – lungi dal rappresentare, tra le tre vie d’accesso, la ‘porta di servizio’ – appare essenziale¹ al dibattito sul fine vita, e non tanto per

* Le note a piè di pagina si rifanno ai soli riferimenti bibliografici essenziali e alle spiegazioni minime ulteriori rispetto a quanto nel corpo del testo, in ragione del genere letterario richiesto.

¹ M. JORI-A. PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Torino, 2014, p. 15: «Giuristi esenti da scelte filosofiche non esistono e non possono esistere: possono esistere solo giuristi che non si rendono conto o non rendono conto delle scelte filosofiche che compiono», testualmente ripreso da G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire. Una rivoluzione copernicana*, Milano, 2025, p. 22.

motivazioni latamente ‘etiche’, quanto perché il diritto, senza filosofia, «vive ed opera alla stregua di un sonnambulo, cioè in maniera del tutto inconsapevole, e talvolta finanche pericolosa» (p. 242).

Il diritto costituzionale muove dalla polifonia delle Corti, unici attori – tra passi avanti, passi da compiere e altresì passi falsi – realmente capaci di cambiare il volto di un ordinamento ancora ostile al fine vita, al cospetto di un legislatore particolarmente riluttante (p. 205), alla ricerca, sullo scacchiere delle Carte fondamentali, di un addentellato fondativo del diritto individuale e sociale² di morire.

Da ultimo, il diritto di morire deve fare i conti con la materia penalistica, che ne regola i momenti di massima tensione, apprestando una risposta statale – ormai, lo vedremo con gli Autori, obsoleta e perciò tiranna – a chi, non più accettando la pena della vita³, esondi dagli angusti argini in cui la libertà di disporre della propria esistenza anche attraverso la morte è relegata.

Al netto di tale tripartizione, il volume nasconde un *fil rouge* che intendo seguire, nelle poche battute a disposizione, prescindendo dalla lineare e progressiva esposizione dei singoli paragrafi di ciascun capitolo (ben soddisferebbe tale istanza l’indice del volume, non già una recensione), giacché le fisionomie di Filosofia e Costituzione e Diritto Penale non vivono di compartimenti stagni, ma di vasi comunicanti.

Così come – ce lo insegna bene il libro – si compenetrano vita e morte: apparentemente antitetiche, ma invero l’una sviluppo dell’altra.

Al punto che la morte, talora, diviene la massima esplicazione che una vita può (ancora) assumere, con la conseguenza che impedirla costituirebbe l’inadempimento statale più grave, la più crudele lesione di una libertà fondamentale⁴.

Così, sulla fatidica domanda «a chi appartiene la mia vita?» la filosofia, il diritto costituzionale e il diritto penale convergono.

Di questo tratta “Diritto di vivere e di morire”: niente più e niente meno che dell’estensione del diritto alla vita e alla fine della vita, come più avanzata estrinsecazione del diritto all’autodeterminazione, sollevando interrogativi di

² Sottolinea nell’opera tale doppia anima del diritto di morire – come massima espressione del diritto alla vita e come diritto sociale – F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 228-236.

³ R. D’ANDREA, *La pena della vita*, in *Arch. pen. (web)*, 1, 2021; ID., *Dal dovere di vivere al diritto di morire. Verso uno spazio giuridico tutelato per le scelte di morte*, Torino, 2026, in corso di stampa.

⁴ Idea ben sintetizzabile – lo rileva R. D’ANDREA (*Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 255) – nel noto episodio in cui Kafka, in punto di morte, avrebbe ordinato al proprio medico e amico: «Mi uccida, altrimenti lei è un assassino».

cruda realtà, vertiginosi, ma ineludibili: qual è lo stato dell'arte di tale diritto? Qual è, ancor prima, la natura giuridica di tale pretesa? Quali fattori rendono lo statuto del diritto di morire così incerto e, ad oggi, ne frenano la piena affermazione e il libero – sebbene informato⁵ – esercizio? Quali le soluzioni, *de jure condendo*, che lo possano finalmente portare a compimento?

2. Fattori frenanti e limiti come identità ontologica del diritto di morire.

Pur registrando diffusa approvazione in seno alla società civile⁶, ad oggi il diritto di morire è ancora tutto (o buona parte) da guadagnare, non godendo di uno statuto giuridico unitario e condiviso.

Una tale 'rarefazione' d'identità giuridica fa capo a fattori molteplici che i tre illustri Autori isolano, fornendo l'istantanea ad oggi più attuale sul fine vita.

In primo luogo, l'incertezza di disciplina va ricondotta alla estrema eterogeneità di vicende tragiche che ricadono nell'ampio cappello semantico dell'eutanasia: una nozione che «ha il pregio [ma, mi sia consentito, al contempo il difetto: n.d.s.] della massima *estensione e inclusività* e risulta capace di ospitare a 360 gradi l'insieme delle *possibili* forme *concrete* che può assumere oggigiorno l'ipotizzato diritto di rinunciare alla vita» (p. 87). Tanto premesso, tale proteiforme facoltà assume distinte sfaccettature a seconda del grado d'intervento del terzo, da minimo a essenziale. In tale cornice si riversano allora il suicidio, il rifiuto dei trattamenti, il suicidio medicalmente assistito e l'eutanasia volontaria, ai quali può sommarsi la c.d. autoeutanasia⁷. D'altra

⁵ Un *caveat*: l'opera recensita è lungi dal costituire un invito a poco auspicabili derive 'generalizzanti' dell'atto suicida, tant'è che gli Autori, nel tracciare le possibili soluzioni *de jure condendo* volte a regolare uniformemente il diritto di morire, intendono conservare «l'ordinaria impedibilità [sul piano penale, n.d.s.] dell'atto suicida [...] ma introducendo le condizioni e la procedura per congedarsi dalla vita in maniera giuridicamente lecita, e cioè non impedibile da alcuno. Ciò può avvenire qualora si preveda per legge un contesto "protetto" in cui possa rigorosamente accertarsi la validità della manifestazione del desiderio di morire e in cui possa poi attuarsi il proposito suicida in modo certo e indolore» (*Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 289).

⁶ Emblematici e inaspettati, in tal senso, i risultati di un sondaggio di febbraio 2025 lanciato sui social dal segretario della Lega Matteo Salvini, come rileva F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 212, nota 115.

⁷ Con tale espressione – o con quella, a essa equipollente, di «via autonoma» – si intende il progetto di porre deliberatamente fine alla propria vita senza il coinvolgimento dei medici, un approccio già parzialmente sperimentato in alcune realtà sociali (è il caso dei Paesi Bassi) che di «facoltizzare la possibilità, da parte dell'individuo, di decidere per proprio conto se e quando morire, così da garantirgli la possibilità di decidere in modo completo su se medesimo» (F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 132).

parte – e a ben vedere – il comune denominatore che imporrebbe una riconduzione unitaria di ciascuna eutanasia al campo dei diritti è dato (oltre che, come evidente, dall'*exitus*) dalla volontà di scegliere, di autodeterminarsi ad essere, a non essere più e, soprattutto, a *come* non essere più. Sennonché – come si diceva – in detta eterogeneità si cela la fragilità⁸ della materia, sospesa tra inedita coscienza sociale e diffusa disinformazione, tra prospettiva «articolata del *right to die*» e nozione «monosignificante e incontrollata» (p. 88).

Vi è poi che il diritto di morire ... non è un diritto, o perlomeno non per tutti, sul terreno della teoria generale. Tale limite 'congenito' alla materia appare particolarmente chiaro in relazione al mantra che identifica il suicidio con una *libertà*: equazione, come evidente, sconfessata dai soggetti che non possono fisicamente infliggersi la morte in piena autonomia⁹ e, al contempo, incapace di discernere dimensione fattuale e giuridica (là dove è evidente che essere *fattualmente* liberi di uccidersi non ne implica la facoltà *giuridica*, così come – risuonerà forse più familiare – essere *fattualmente* liberi di uccidere non corrisponde alla liceità *giuridica*: p. 281). Variegata, invero, le fogge con cui si è cercato di vestire giuridicamente il fine vita: come un illecito, in quanto sorretto *ab externo* e a carico dei terzi da pesanti sanzioni di impedibilità¹⁰; come un atto neutro¹¹, a dispetto dell'*horror vacui* classificatorio che porta qualsiasi ordinamento a regolare ogni aspetto della realtà circostante; come una libertà meramente fattuale e a-giuridica¹². Con la conseguenza che – osserva

⁸ Confermata eloquentemente dalla tutela 'a macchia di leopardo' che sinora le Corti – e, nel nostro caso, in particolare la Corte costituzionale – hanno assicurato in materia di fine vita (*infra* nel testo).

⁹ Tale categoria di soggetti – tipizzata emblematicamente in alcuni tra i più noti casi italiani, tra cui, su tutti, le vicende *Welby*, *Englaro* e *Antoniani* – determina, come evidente, la riespansione delle fattispecie penali a presidio paternalistico del bene-vita e, segnatamente, gli artt. 579 e 580 c.p.

¹⁰ Si tratta della posizione sostenuta, in dottrina, in particolare da T. PADOVANI, *Dovere di vivere e aiuto al suicidio: un sintagma*, in *Biodiritto*, 2019, p. 6 ss. (per ulteriori riferimenti bibliografici all'Autore si veda l'opera recensita, p. 282-283, nota 66), secondo il quale – alla luce del chiaro dettato dell'art. 593 comma 2 c.p., in materia di omissione di soccorso (e ancor più là dove sussista una posizione di garanzia) – nessuno potrebbe lecitamente assistere inerte al suicidio altrui. Di qui il dovere di impedimento in capo all'agente potenzialmente salvifico che, sul lato opposto, renderebbe il suicidio un giuridicamente non tollerato, ancorché non sanzionato in capo all'(evidentemente) 'aspirante' suicida.

¹¹ Si veda, a sostegno di tale ricostruzione, F. BELLAGAMBA, *Stato di necessità ed attività medico-chirurgica: una relazione di incompatibilità*, in *Medicina e diritto penale*, a cura di S. Canestrari-F. Giunta-R. Guerrini-T. Padovani, Pisa, 2009, p. 15 ss.

¹² Si tratterebbe, più specificamente, della tesi che distingue tra «atto di libertà» e «diritto di

amaramente D'Andrea (p. 288) – uno spazio *giuridico* di libertà di rinunciare alla vita, ad oggi, non esiste (o, se esiste, appare disomogeneo e di difficile tutela).

Al contempo, la profonda incertezza tassonomica non è lenita neppure dalla supplenza giurisdizionale delle Corti dei diritti – e più specificamente dalla Corte costituzionale – che pur essendo state a più riprese e sotto più angolature sollecitate sul tema del fine vita, ne hanno permesso sinora una tutela *à maquillage*, troppo selettiva per potersi definire una disciplina organica del diritto di morire, sia pur di matrice giurisprudenziale. Notano gli Autori che, a ben vedere, la Corte costituzionale non avrebbe mai abbandonato la ‘dogmatica’ (p. 49) presa di posizione della Corte e.d.u.¹³, nella nota sentenza *Pretty* – secondo cui l’art. 2 CEDU non può essere interpretato «nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non può nemmeno creare un diritto all’autodeterminazione nel senso che darebbe ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita» –, trovandosi ancora oggi a metà del guado¹⁴, da un lato (per l’appunto) rinnegando l’esistenza di un *diritto* di rinunciare a vivere¹⁵ e mostrandosi,

libertà», di fatto riavvicendosi alla più generale concezione del suicidio quale libertà «fattuale», posizione – come visto – ritenuta non condivisibile dagli Autori, secondo i quali quando «l’ordinamento intenda accordare ai consociati una determinata libertà, non potrà non tutelarla anche giuridicamente» (R. D’ANDREA, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 287).

¹³ *Amplius*, sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di fine vita, G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 53-58.

¹⁴ Come noto, da tale, compromissoria, presa di posizione è scaturita anzitutto la sentenza n. 242 del 2019, che – sperimentando in uno con la precedente ordinanza n. 207 del 2018 la nuova tecnica c.d. della incostituzionalità differita la quale – a partire dalla vicenda *Antoniani* ricavava un’intercapedine di non punibilità nelle maglie dell’art. 580 c.p., illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi «agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente». A tale decisione facevano poi seguito le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, che in estrema sintesi hanno ribadito la legittimità costituzionale della necessaria sussistenza di trattamenti di sostegno vitale quale requisito per l’operatività della ipotesi di non punibilità statuita nel precedente del 2019.

¹⁵ Secondo G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 59, la Corte costituzionale avrebbe fatto proprie sia la tesi «generale» secondo cui non esisterebbe un diritto di rinunciare a vivere, sia la tesi «più specifica» secondo cui non esisterebbe un diritto di rinunciare a vivere con l’aiuto dello Stato o di terzi, entrambe di matrice strasburghese.

dall'altro lato, assai più propensa a muoversi entro il rassicurante paradigma di una circoscritta, e anodina, *libertà* di «porre termine alla propria esistenza»¹⁶.

Solo che il 'guado', ove non interamente attraversato quale 'Rubicone', rischia di rapprendersi in limacciosa 'palude'.

L'avanzamento interpretativo da parte della Consulta sembra fatto di piccoli passi¹⁷ e soste protratte, sempre condotto all'insegna della grammatica equivoca¹⁸ della *libertà* (non già del *diritto*) di morire. Secondo gli Autori, la incompiutezza di tali acquisizioni va letta nella prospettiva da cui la Corte (nonché, più in generale, ogni diatriba in materia di fine vita) muove, e cioè quella che – a monte – continua a contemplare il diritto di morire esclusivamente nella dialettica tra concezione 'disponibilista' e 'indisponibilista' (dibattito talora 'ammorbidito' dall'intermedia concezione della 'parziale disponibilità'). Un vizio argomentativo di fondo – sulla cui critica si staglia una delle direttrici dell'opera¹⁹ – che gli Autori denunciano come uno dei maggiori fraintendimenti in materia di fine vita, reo di sovrapporre (in)disponibilità nella *titolarità* di un diritto e disponibilità nell'*esercizio* dello stesso²⁰: il fatto che nessun consociato possa «alienar[la] ad altri o rinunciare alla sua titolarità» non significa certo che la vita costituisca un «diritto *doveroso*», giacché «cesserebbe di essere un diritto per divenire, con palese contraddizione logica e giuridica, un *dovere*»²¹.

Si tratta di un *misunderstanding* che frena anche l'interprete più propenso a estendere la tutela del fine vita, il quale, percependo (a torto) di ampliare un diritto indisponibile, si ritrae o vi provvede con il contagocce. Là dove, viceversa, la piena disponibilità (di esercizio) corrisponde al legittimo godimento di diritti, non certo alla concessione di ottriate cortesie!

3. 'Costruzione' e 'decostruzione' di alcune obiezioni al diritto di morire.

Il volume recensito non patrocina unilateralmente una tesi, alla stregua di monologo sordo alle obiezioni di quanti intendano scindere il binomio – indivisibile agli occhi degli Autori – diritto-fine vita. Si tratta anzitutto, come rileva Giovanni Fornero nella postilla d'apertura, di un «esplicito o implicito

¹⁶ Corte cost., 22 novembre 2019, n. 242, § 1.2.

¹⁷ A. PUGIOTTO, *Il passetto della Consulta? Ma la libertà è un'altra cosa*, in *L'Unità*, 20 luglio 2024.

¹⁸ In questi termini, G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 61.

¹⁹ *Infra*, § 4.

²⁰ G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire*, cit., 42; R. D'ANDREA, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 262.

²¹ *Ibidem*.

dialogo con coloro che sono stati – e sono tuttora – *contro* di esso» (p. 10).

Per tale ragione, gli Autori esaminano le plurime obiezioni extragiuridiche (ma delle quali le criticità giuridiche – *supra*, § 2 – risultano porosamente e carsicamente imbevute) elevate a critica del diritto alla vita, dettagliatamente ‘decostruendole’²².

Di frequente, si addebita alla cultura eutanاسica di peccare di individualismo, siccome contrapposto al relazionismo che contempla l’uomo solo «all’interno di una cerchia di relazione familiari, sociali e planetarie che sopravanzano il singolo». La tendenza all’individualismo avrebbe, in altre parole, veicolato un crescente disponibilismo²³, tale da offuscare quanto circonda quotidianamente il singolo, i suoi rapporti sociali, i suoi affetti, che ne uscirebbero inevitabilmente compromessi. Sennonché, gli Autori ritrovano un solido appiglio argomentativo nel pensiero di Norberto Bobbio, il quale – come noto – rileva quale vettore essenziale dell’età moderna l’esistenza della società per il singolo, non già del singolo per la società²⁴.

Così come, parimenti, non coglierebbe nel segno la critica del pendio scivoloso, che vede nelle parziali conquiste sul fine vita il preludio di ulteriori, inevitabili, concessioni, inizialmente escluse. Insomma, un meccanismo occulto per cui l’ottenimento di ‘a’ comporterebbe sempre, con il tempo, l’ottenimento di ‘b’ e che – ove ritenuto realistico – determina gli scettici del fine vita a prefigurarsi gli scenari più apocalittici, trincerandosi nell’indisponibilità più rigido. Ma l’argomento, una volta alla prova della realtà, non trova riscontri empirici, almeno in margine al diritto di morire (e, anzi, l’attuale immobilismo legislativo e giurisprudenziale suggerirebbe, semmai, l’opposto), sfociando e sfiorando in una suggestione «ipotetico- astratta»²⁵.

E ancora, il diritto di morire mal si coniugherebbe con il paradigma della medicina ipocratica, che implica la «immodificabile scelta a favore della

²² Riprendiamo, qui, l’utile espressione di G. FORNERO, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 111, con cui viene intitolato il paragrafo “Decostruzione di alcuni argomenti-tipo contro le pratiche eutanاسiche”.

²³ Sulla contrapposizione tra i paradigmi di disponibilità e indisponibilità della vita, *supra*, § 2.

²⁴ V., in particolare, N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, 1990.

²⁵ Così R. D’ANDREA, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 268, il quale nota come l’argomento della c.d. *reductio ad Hitlerum*, per cui «dalle premesse umanitarie dell’eutanاسia *pietatis causa* e del suicidio assistito si arriverebbe all’omicidio indiscriminato dei soggetti più fragili» ignora come – per rimanere nella metafora del piano inclinato – il Nazismo «non [era] affatto inconsapevolmente (o per inerzia) scivolat[o] su di un piano inclinato, ma si [era] sempre e deliberatamente post[o], fin dal principio, “in fondo al pendio”».

vita»²⁶. Tale concezione – ribattono gli Autori – non è, però, l'unica che ispira l'arte medica, posto che il sussidio prestato – a determinate condizioni – al paziente che intenda congedarsi dalla vita costituisce pur esso un adempimento e, anzi, realizza e fors'anche sublima il rapporto di alleanza tra medico e paziente. A fugare ulteriori esitazioni, ricorre la lucidità di Giovanni Fornero che provocatoriamente (ma realisticamente) si domanda se sia più coerente con i doveri medici di beneficenza la condotta del sanitario che lasci quale unica via di uscita al paziente le cure palliative (o, il suicidio, ove autonomamente determinabile da quest'ultimo) o che, viceversa, si risolva ad agire in conformità alle decisioni e alle scelte, anche tragiche, dell'assistito (p. 125).

4. Una «rivoluzione copernicana»: identità deontologica del diritto di morire.

La lunga lista di ragioni asseritamente ostative al diritto di morire richiede uno sforzo argomentativo non indifferente, che gli Autori accettano di affrontare nell'enunciata prospettiva dialogica, confutandole – lo si è visto – con convincenti obiezioni.

Non basta la logica argomentativa, tuttavia, a orientare le dinamiche di un dibattito ancora profondamente ideologico, nel quale allignano obiezioni di difficile estirpazione, poiché radicate in seno al tessuto sociale che – specie nel contesto italiano – risente della lunga tradizione vetero-cattolica e delle forze politiche che ne sono espressione²⁷. È indubbio che sulla dottrina ricada il compito di ricercare nuove soluzioni, anche *de jure condendo*: solo che la forza delle argomentazioni, per quanto ragionevoli e persuasive, non vale a recidere convinzioni latenti, coscienze stratificate, antichi dogmi.

Pertanto, sulle soluzioni da intraprendere – a partire dal formante legislativo – non è ora il caso di soffermarsi: i tre Autori scandagliano dettagliatamente il possibile «spazio giuridico» (p. 289) della libertà di morire, proponendo un piano che autorizzi e regoli la possibilità di accomiarsi dalla vita in maniera giuridicamente lecita, ridefinendo la tipicità delle fattispecie penali coinvolte, favorendo una istituzionalizzazione dell'*iter* avanti le Commissioni, incoraggiando il ripensamento del regime giuridico dell'obiezione di coscienza all'interno delle strutture sanitarie.

Nondimeno, le prospettive future del diritto di morire non possono

²⁶ In particolare, l'art. 17 cod. deont. medica del 2014 così statuisce: «[i]l medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocare la morte».

²⁷ Per un'analisi di tali fattori, F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 208.

meramente riposare su progetti di riforma ordinamentale e su progetti di legge²⁸: occorre muovere entro una prospettiva diversa, più radicale e non indagata, che *rovesci* il rapporto – classicamente inteso in termini di stretta contrapposizione o, al più, di bilanciamento – tra vita e morte, in ossequio a un paradigma mai messo in discussione da tutto il contenzioso dialettico (p. 244).

È qui che si innesta la «rivoluzione copernicana» proposta da Fornero e unanimemente portata avanti dagli altri Autori.

Secondo Fornero, Rimoli e D'Andrea non dev'essere l'antitesi a governare i rapporti tra disponibilità e indisponibilità di un diritto²⁹, tra dignità-persona e dignità-libertà³⁰, tra morte e vita, bensì la sintesi, nella quale un 'polo' diviene la forma estrema e più intensa di esercizio dell'altro. Non serve 'rifondare' un'idea per percepire nei termini anzidetti tale relazione, ma soltanto essere disposti, una volta spostata di pochi gradi la prospettiva di osservazione, a rilevare che la vita umana stessa – nella sua ineluttabile finitezza 'biologica' – rivela senza troppe parafrasi l'autoinganno di cui è fatta, «la pietra d'inciampo di ogni prospettiva di eudemonismo» (p. 149). Nella vita si riflette la morte e viceversa, ché da quando l'uomo esiste quale essere raziocinante è consapevole che all'alba della esistenza corrisponde – eccezion fatta per *highlanders*, divinità greche, o idoli kunderiani³¹, che però non son di questo mondo – il drammatico conto alla rovescia, certo nell'*an* ma non nel *quando*: «ed è per tale presupposto, in sé evidente ma troppo spesso negato, che [...] il diritto a morire non è mai scindibile dal diritto a vivere né a esso opponibile, essendone piuttosto l'estrema e più alta espressione» (p. 153). Perché mai allora – si domandano gli Autori – lungo la più o meno estesa linea cronologica della vita il diritto intangibile a esercitarla dovrebbe subire una compressione intollerabile nel segmento ultimo? La scelta sul come vivere la propria vita non può che implicare altresì la scelta di non viverla più e, anzi, convincersi del contrario lambirebbe il paradosso: un diritto ('il più') fondamentale disponibile

²⁸ Sulla competenza del potere legislativo quale fattore critico ai fini della redazione di una disciplina esaustiva e avanzata in materia di fine vita, F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 222 s.

²⁹ *Supra*, § 2.

³⁰ La dialettica in tema di dignità si riproduce, di fatto, in termini sovrapponibili a quella tra paradigma della disponibilità e della indisponibilità. Troppo spesso, a ben vedere, viene taciuto come la dignità possa essere intesa sia in termini oggettivi, alla stregua di titolarità di diritti, sia in termini soggettivi, quale esercizio degli stessi: sul punto, *amplius*, R. D'ANDREA, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 260-262.

³¹ Il riferimento è, chiaramente, a M. KUNDERA, *L'immortalità*, Milano, 1990.

soltanto nella sua versione ‘demo’, che consente – senza licenza di acquisire la versione completa – di fruirne solo limitatamente.

L’autorevole tesi non attinge solo a un inconfutabile dato di realtà (morte come momento finale della vita e quindi come parte – sia pur ‘distale’ – di essa), bensì si ammanta di una specifica caratura giuridica, che gli Autori non esitano a portare in luce, svelando tutti i fraintendimenti che sinora hanno stretto le redini del fine vita.

È sin troppo evidente (o, almeno per il sottoscritto, lo è all’esito della lettura di “Diritto di vivere e di morire”) che la logica del bilanciamento³² che ha sinora imposto una continua – e, nella sostanza, monodirezionale – tensione tra vita e autodeterminazione e sulla quale si è sempre innestato ogni dibattito, specie giurisprudenziale, si scopre contraddittoria: è mai possibile bilanciare le forze di due vettori che, a ben vedere, convergono nella medesima direzione? Una tale *lectio facilior* – leggendo Fornero, Rimoli e D’Andrea – va rivisitata sin dalle fondamenta e, segnatamente, dalla stessa consistenza fenomenologica del ‘diritto’, che in quanto prerogativa dell’individuo – *dominus* indiscusso e titolare delle facoltà a esso connesse – è soggetto alle modalità di esercizio dettate dallo stesso, siano esse piene, ridotte o financo nulle.

Questo in quanto è la grammatica stessa dei diritti a contemplarne la fruizione tanto in forma positivo-conservativa, quanto in forma negativo-abdicativa.

L’obliterazione di tale ‘bipolarità’ non implica soltanto la rinnegazione del diritto di morire ma, ancor prima, la rinnegazione dello *status* del diritto alla vita, essendo evidente che un diritto che *deve* esercitarsi (come risulterebbe il diritto cui il titolare non può abdicare) cessa di essere *diritto*, per tramutarsi in *dovere*. Questa la deriva del bilanciamento, volta alla creazione artificiosa di ircocervi quali ‘diritti doverosi’ in una continuità di spazio – quello della teoria generale del diritto – che, viceversa, può conoscere solamente forme uniche e pure.

Eliminato il *non-sense* del bilanciamento, l’alternativa si fa secca: imporre il *dovere* di vivere o annunciare il *diritto* di morire?

E qui la scelta è rimessa alle Istituzioni. Nondimeno – ce lo suggeriscono i nostri Autori – la pendenza della bilancia a favore del diritto di morire è – si perdoni il *calembour* – *doverosa*, ove lo Stato intenda ancora fregiarsi degli appellativi (costituzionalmente necessari) di ‘democratico’, ‘laico’, ‘liberale’ e

³² Messa in atto, in particolare, da parte delle Corti, ivi compresa la Corte costituzionale, come evidenziato *supra*, nota 14.

‘plurale’³³. Un diritto personale e fondamentale – la cui mancanza, a ben vedere, cancellerebbe la stessa impronta del paradigma liberale classico, giacché uno Stato che si professa laico e liberale non potrebbe mai vincolare la libertà dei singoli in ordine alle scelte vitali³⁴, bensì tacere e non giudicare, giammai vietare (p. 231) – e al contempo un diritto sociale, concorrendo, in uno con il diritto alla salute, a delineare uno dei «benesser[i] tipic[i] della forma di Stato contemporanea» (p. 234).

In assenza di un’*actio finium regundorum* che riapponga i termini del problema – dall’antitesi alla reciproca compenetrazione – il dibattito sul fine vita è destinato alla sterilità, cristallizzato nell’incomunicabilità di posizioni tra ‘disponibilisti’ e ‘indisponibilisti’. La “rivoluzione copernicana” che “Diritto di vivere e di morire” invita a scoprire non alberga solo in grandi ideali, né in riforme avveniristiche, bensì nel ripensamento del rapporto che la morte ha con la vita in termini di stretta correlazione (tale per cui la prima non può essere relegata al ruolo di ‘*dark side*’ della seconda e, dunque, di mera negazione delle prerogative di cui la seconda gode), nonché, in definitiva, di pari dignità giuridica. Altrimenti detto, solo allorquando alla concezione della vita come bene ‘a ogni costo’, come bene in quanto tale, prenderà posto una concezione qualitativa e valutativa dell’esistenza che ne soppesi l’opportunità, anche con la licenza di ritenerla non più meritevole di esercizio, solo allora il *diritto* (di vivere, ancor prima che) di morire potrà davvero definirsi tale.

“Diritto di vivere e di morire” ha il pregio di affrontare tematiche di particolare complessità in maniera chiara ed incisiva. Modo di procedere che ben si attaglia all’ambiziosa tesi fondativa della «legittimità teorica e [del]la configurabilità giuridica del più contestato tra i diritti»³⁵, giacché proprio le idee più originali preludono ai mutamenti kuhniiani.

Nell’auspicio di fungere da eco alle tesi dei nostri Autori, concludiamo compendiando in un rigo il filo rosso del volume: l’eutanasia accederà realmente alla grammatica dei diritti solo quando prevarrà la consapevolezza che ogni protezione coattiva di un diritto è destinata a tramutarsi, in ultimo, in una lesione del medesimo³⁶.

Fine. (vita)

³³ In tema, ampiamente, F. RIMOLI, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 154 ss.

³⁴ Ancora ID., *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 164.

³⁵ *Diritto di vivere e diritto di morire*, cit., *Prefazione*, p. 10.

³⁶ In questi termini R. D’ANDREA, *Diritto di vivere e di morire*, cit., p. 255.

ABSTRACT

Il contributo si propone quale ausilio alla lettura dell'opera recensita, ponendone in luce la tesi fondamentale, definita dagli Autori dell'opera quale "rivoluzione copernicana". Più specificamente, la morte si porrebbe non già in antitesi con la vita, bensì in sintesi, potendone costituire la più avanzata forma di libertà. Una tutela giuridica del diritto di morire consentirebbe di appianare le profonde disuguaglianze che, ad oggi, ancora increspano la società in ordine alle tematiche eutanasiche.

PAROLE CHIAVE

Morte – Vita – Eutanasia – Suicidio – Diritti – Libertà

Tunc quoque crescimus, vita decrescit. A review of Giovanni Fornero, Francesco Rimoli, Roberto D'Andrea, *Diritto di vivere e di morire. Una rivoluzione copernicana*, Milan, 2025.

ABSTRACT

This contribution aims to aid in the reading of the reviewed work, highlighting its fundamental thesis, defined by the authors as a "Copernican revolution". More specifically, death is not seen as the mere antithesis of life, but rather as its synthesis, constituting the most advanced form of freedom. Legal protection of the right to die would help to smooth out the inequalities that nowadays still divide society on the issue of euthanasia.

KEYWORDS

Death – Life – Euthanasia – Suicide – Rights – Freedoms